



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Sede: via dei Mille 9 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) c/o Comune di Casalecchio di Reno - email: info@unionerenolavinosamoggia.bo.it -
PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it - tel 051598111 - fax 051598200

Servizio Proponente : PRESIDIO OVEST - ZOLA PREDOSA

REGISTRO ORDINANZE N. 5 DEL 08/01/2020

ORDINANZA

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE CON ISTITUZIONE DELL' OBBLIGO DI DISCO ORARIO NEGLI STALLI DI SOSTA NEL PIAZZALE POSTO NELLA PRIMA LATERALE A DESTRA DI VIA DEGLI ALBERGATI, IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI DI VIA RISORGIMENTO 149, A ZOLA PREDOSA.

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE CON ISTITUZIONE DELL' OBBLIGO DI DISCO ORARIO NEGLI STALLI DI SOSTA NEL PIAZZALE POSTO NELLA PRIMA LATERALE A DESTRA DI VIA DEGLI ALBERGATI, IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI DI VIA RISORGIMENTO 149, A ZOLA PREDOSA.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE "RENO LAVINO"

Premesso che il piazzale sito nella prima laterale a destra di via Degli Albergati con civici di via Risorgimento 149 è sito in una zona urbana caratterizzata da elevata domanda di sosta da parte di veicoli, in vicinanza di numerose attività commerciali e che appare quindi necessario regolare adeguatamente la sosta e la circolazione dei veicoli in tale piazzale regolando la sosta negli stalli di sosta con obbligo di disco orario al fine di garantire una rotazione e un ricambio dei veicoli in sosta;

Considerato che è stato richiesto da attività commerciali di intervenire per regolare la sosta;

Dato atto della richiesta e del parere favorevole alla regolamentazione suddetta espresso dal Servizio Lavori pubblici - Ufficio strade del Comune di Zola Predosa;

Ritenuto opportuno regolamentare la persistenza di veicoli in sosta negli appositi stalli nel piazzale suddetto con l'istituzione di sosta regolata consentita al massimo per 60 minuti, con obbligo di uso ed esposizione del disco orario, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 18.00 al fine di agevolare la rotazione e il ricambio dei veicoli in sosta;

Visto il "Nuovo codice della Strada", approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in particolare artt. 5 comma 3, 7, 37 e 40;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Vista la disposizione operativa n. 6 del 22.11.2018 con cui è stata disposta la delega di funzioni e di firma;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

A partire dal 15 Gennaio 2020 e a tempo indeterminato nell'area di parcheggio posta nella prima laterale a destra di via degli Albergati e con i civici di via Risorgimento 149, del Comune di Zola Predosa, l'istituzione dei seguenti obblighi e divieti :

- **Dalle ore 08.00 alle 18.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì all'interno degli stalli di sosta per autoveicoli la sosta è consentita per una durata massima di 60 minuti, con obbligo di uso ed esposizione del disco orario.**

DISPONE CHE

- la presente ordinanza venga pubblicata anche all'albo pretorio del Comune di Zola Predosa per quindici giorni consecutivi a seguito della sua sottoscrizione.

- la presente ordinanza annulli e sostituisca tutte le precedenti in contrasto con essa.
- il Servizio Lavori pubblici - Ufficio strade del Comune di Zola Predosa apponga la segnaletica orizzontale e verticale prescritta nella presente ordinanza,.

Al personale del Comando di Polizia Locale Reno Lavino, nonché agli agenti della forza pubblica, la vigilanza per l'esatta esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale "Reno Lavino" Dott.ssa Maria Rosaria Sannino.

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate in particolare ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 159 del Codice della Strada.

INFORMA CHE

Contro questo provvedimento, è possibile:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi dell' art.3 comma 4, della legge n.241 del 7.8.90, in applicazione della legge n. 1034 del 6.12.71, chiunque abbia interesse potrà ricorrere n. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall'installazione della segnaletica, in relazione alla collocazione e apposizione della stessa (art. 37 c. 3 del Codice della Strada), con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/92

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Comuni Reno Lavino Samoggia per 15 giorni consecutivi dal momento della sottoscrizione.

p. La Comandante
Ispettore Superiore
Dott. Maurizio Fantini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio della Unione di Comuni dal 08/01/2020 al ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Casalecchio di Reno (Bo), 08/01/2020

L'incaricato di Segreteria

Maurizio Fantini
